

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Equa riparazione per durata irragionevole del processo: il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio**

*In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.*

**Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 5.3.2015, n. 4517**

...omissis...

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

... Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione dell'art. 152 cod. proc. civ. ed errata e falsa applicazione dell'art. 154 cod. proc. civ. , in correlazione con la L. n. 89 del 2001, art. 3 dolendosi del fatto che la Corte d'appello abbia fatto applicazione di un principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in riferimento al rito del lavoro, ed invocano quanto affermato da Cass. n. 7022 del 2012.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 164 cod. proc. civ. , in relazione all'art. 737 c.p.c. e art. 181 c.p.c. , comma 1, invocando la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di applicazione analogica al procedimento camerale dell'art. 164 cod. proc. civ. Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente è fondato, dovendosi fare applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 5700 del 2014, secondo cui "in materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica".

Si propone, quindi, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perchè ivi venga accolto;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale del resto non sono state rivolte critiche di sorta;

che dunque, accolto il ricorso, il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, perchè proceda a nuovo esame della domanda, nonchè alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2 della Corte suprema di cassazione, il 17 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2015